

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1159

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Modifica all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

*Presentata il 3 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel mercato delle droghe stanno dilagando nuove sostanze quali l'anfetamina di sintesi, molto più pericolose della stessa eroina, perché altera il sistema nervoso centrale e rischia di trasformare in « *zombie* » chi ne fa uso.

È un fenomeno, questo, tollerato dalla legislazione in vigore, che fra i 170 derivati dall'anfetamina oggi conosciuti, ne classifica solo 4 come sostanze stupefacenti.

In Olanda, sono morti in poco tempo alcuni giovani stroncati da una nuova sostanza, la cui denominazione tecnica è « 4 Mta », e che è un altro derivato dall'anfetamina. È una sostanza micidiale, con un grado di tossicità mai

riscontrato in nessuna droga finora entrata nel mercato.

Nel nostro Paese questa sostanza è legale, perché non prevista come stupefacente. È pertanto necessario ed urgente inserire fra le sostanze che devono essere inserite nella tabella I di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ogni derivato anfetaminico, come l'anfetamina e i derivati ora presenti nel mercato clandestino, e allo stesso tempo permettere che eventuali derivati, aventi struttura anfetaminica, non stupefacenti e di interesse terapeutico, possano essere salvaguardati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo il numero 7) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« *7-bis*) tutte le sostanze derivanti dalla struttura della feniletilamina, fatta eccezione per quelle inserite nelle tabelle II, III, IV, V e VI; ».

